INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie
Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 9

Roma, 17 marzo 2016

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Prestazioni sanitarie necessarie al recupero/miglioramento dello stato psico-fisico degli infortunati e dei tecnopatici. Ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili.

Quadro Normativo

- **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articoli 66, numero 5), 86, 89 e 127.
- **Legge 23 dicembre 1978, n.833:** "Istituzione del servizio sanitario nazionale". Articolo 57.
- **Decreto ministeriale 10 ottobre 1985: "**Regolamentazione della gestione per conto dello Stato dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL".
- **Circolare Inail 20 del 1° aprile 1987:** "DM 10.10.1985. Regolamentazione della gestione per conto dello Stato dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL".
- **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144. Articolo 13.
- **Legge 23 dicembre 2000, n.388:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". Articolo 95.
- **Legge 27 dicembre 2002, n.289:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". Articoli 52 e 53.

- **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81:** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Articolo 11, comma 5 bis e s.m.i..
- **Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122** – "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Articolo 7.
- **Circolare Inail 62 del 13 novembre 2012:** "Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell'integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici. Articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106".
- **Circolare Inail 56 del 19 novembre 2013** "Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell'integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici. Rimborso farmaci. Articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106. Decorrenza".
- **Circolare Inail 30 del 4 giugno 2014** "Prestazioni sanitarie necessarie al miglioramento dello stato psico-fisico degli infortunati e dei tecnopatici. Estensione del diritto al rimborso dei farmaci".

Premessa

La circolare n. 62/2012, nel recepire le disposizioni contenute nell'art.11, comma 5 bis, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., riafferma il compito dell'Istituto di garantire il diritto degli assicurati a tutte le cure necessarie al recupero dell'integrità psico-fisica, anche al fine del possibile reinserimento socio lavorativo, con le risorse finanziarie di bilancio disponibili a legislazione vigente.

Nella stessa circolare, con riferimento al principio della necessarietà delle prestazioni curative e nel rispetto del limite degli oneri che l'Istituto può sostenere per erogare le prestazioni stesse, sono state elencate le specialità farmaceutiche rimborsabili limitatamente al periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, al fine di dare priorità a quelle necessarie in fase acuta per una più pronta guarigione degli assicurati.

Inoltre, è stato previsto che, nell'ipotesi in cui fossero stati accertati margini di miglioramento in termini di risorse disponibili, il rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per le suddette cure sarebbe stato esteso anche ad altri farmaci, ritenuti necessari al miglioramento dello stato psico-fisico degli infortunati e dei tecnopatici.

Sulla base di tali disposizioni, dopo un periodo di sperimentazione, con circolare n. 30 del 4 giugno 2014, si è proceduto a una prima revisione e ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili e all'estensione del diritto al rimborso dei farmaci, oltre che durante il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, anche successivamente alla stabilizzazione dei postumi.

1. Ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili

Premesso quanto sopra, in considerazione degli approfondimenti, effettuati sulla base della più recente letteratura scientifica, delle proposte di implementazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili pervenute dalle Direzioni regionali e delle risultanze dei monitoraggi effettuati ai fini della rilevazione degli oneri sostenuti dall'Istituto, con la

presente circolare si fornisce un nuovo e più esteso elenco di specialità farmaceutiche rimborsabili (allegato 1) che annulla e sostituisce quello di cui alla circolare n. 30/2014.

In particolare, il nuovo elenco modifica la voce 14 ampliandone le caratteristiche e introduce otto nuovi preparati e/o farmaci, con l'assegnazione dei rispettivi nuovi codici INAIL (da 30 a 37). Per una più agevole consultazione dei farmaci, l'elenco è stato predisposto, oltre che in ordine di "codice INAIL", anche in ordine alfabetico.

Ai fini del rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per l'acquisto dei farmaci indicati nell'allegato n.1 alla presente circolare, è stato aggiornato anche il modulo predisposto per la richiesta da parte dell'assicurato (allegato 2); resta invariato il flusso procedurale definito nella circolare n. 30/2014 per l'istruttoria delle richieste, nonché la modulistica relativa ai provvedimenti in esito alla stessa.

2. Conclusioni

Le presenti disposizioni si applicano, a prescindere dalla data dell'evento, alle richieste di rimborsi per farmaci prescritti e acquistati a decorrere dal 13 novembre 2012[1], a oggi in istruttoria o pervenute a far data dalla pubblicazione della presente circolare.

Si fa, infine, presente che sono in corso le implementazioni della procedura informatica per l'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: n. 2

[1] Data di pubblicazione della circolare n. 62/2012.